

## COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 29

Riunione del 27 gennaio 2010

### 15.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **CHRISTIAN CALVARESI** n.q. Presidente ASD Leo Ripanus Volley
- **ASD LEO RIPANUS VOLLEY** in pers del Pres. p.t.

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.  
- Avv. Antonio Amato - Componente - Relatore  
- Avv. Marco De Bonis - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Christian CALVARESI:** *"nella qualità di Presidente della ASD Leoripanus Volley, per avere in data 3 agosto 2009 effettuato on line il trasferimento presso la propria società dell'atleta Michela Bastianutto senza che la stessa avesse mai sottoscritto un modulo di trasferimento presso la ASD Leoripanus Volley, con violazione dell'art. 17 Statuto Fipav e dell'art. 19 RAT Fipav nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento Fipav 2009-2010 in virtù della quale: "il Presidente della società che riceve on line il nulla osta al trasferimento, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta";*

- **ASD LEORIPANUS VOLLEY:** *"in persona del Presidente pro tempore, per avere in data 3 agosto 2009 effettuato on line il trasferimento presso la Asd Leoripanus Volley dell'atleta Michela Bastianutto senza che la stessa avesse mai sottoscritto un modulo di trasferimento presso la ASD Leoripanus Volley, con violazione dell'art. 9 e 17 Statuto Fipav e dell'art. 2 RAT Fipav nonché della disposizione*

*./.*

*contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento Fipav 2009-2010 in virtù della quale: "il Presidente della società che riceve on line il nulla osta al trasferimento, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta" ed in virtù di quanto disposto dall'art. 55, n. 3, R.G."*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 13 Gennaio 2010, in tale sede rinviata con ordinanza all'udienza del 27 Gennaio 2010, in virtù dell'accoglimento dell'istanza di rinvio trasmessa dal difensore degli incolpati, ritenendo valido il motivo ivi addotto a sostegno della richiesta.

### **La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni;
- Udite le spontanee dichiarazioni rese dall'incolpato;

### ***OSSERVA***

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 24/09/2010 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Michela Bastianutto aveva fatto pervenire un esposto in data 12/08/2009 a mezzo del quale affermava di non aver mai sottoscritto un modulo di trasferimento dalla società di appartenenza Libertas Torano Nuovo alla Società Leoripanus Volley.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dal sodalizio Leoripanus Volley, in data 03/08/2009, il trasferimento on line della suddetta atleta, revocava l'omologa del trasferimento dell'atleta dalla società Libertas Torano alla società Leoripanus Volley perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

./.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dagli incolpati anche nella loro memoria difensiva.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al trasferimento dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti prima dell'inoltro in via telematica.


Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione non possono trovare accoglimento atteso che ogni eventuale accordo intercorso tra le società in ordine al trasferimento dell'atleta Bastianutto doveva comunque essere ratificato, prima della sua formalizzazione presso la FIPAV, con la sottoscrizione dell'atleta medesima dei relativi moduli, il cui onere era a capo della società cessionaria.

Considerato, infine, che l'esposto inviato direttamente dall'atleta evidenzia la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al suddetto trasferimento e che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pur in assenza di dolo, è meritevole di adeguata sanzione disciplinare perché, in ogni caso, assunta in palese violazione delle suddette norme.

**P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Christian Calvaresi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 60 ed a carico del sodalizio ASD Leonipanus Volley, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 200,00.

IL PRESIDENTE F.F.  
Avv. Thomas Martone



Roma, 22 febbraio 2010